

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4221

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986

*Presentato il 3 dicembre 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI! — 1. Il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e la Repubblica maltese, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986 dal Presidente del Consiglio onorevole Bettino Craxi, per la Repubblica italiana, e dal Primo ministro Carmelo Mifsud Bonnici per la Repubblica maltese, rientra nell'ambito della politica mediterranea del nostro Governo, costantemente animato dalla preoccupazione di adoperarsi fattivamente per incrementare i fattori di pace e di stabilità in una zona così strategicamente importante e, soprattutto per noi e per la nostra dimensione medi-

terranea, di così preminente interesse soprattutto oggi che la regione mediterranea è teatro di tante pericolose tensioni.

Il protocollo si riallaccia sostanzialmente, anche se non vi è una continuità temporale, all'analogo documento scaduto il 31 dicembre 1983 e che faceva parte del complesso di intese firmate il 15 settembre 1980.

Esso costituisce peraltro un nuovo punto di partenza nelle relazioni tra i due Paesi, che sono ora caratterizzate da una ormai avvenuta normalizzazione e da una rinnovata volontà delle due parti di impostarle sulla base della reciproca fiducia e collaborazione. Al Governo italiano

appare in effetti utile, e reciprocamente vantaggioso, guardare alla vicina isola con una attenzione che si traduca nello stabilimento di un quadro globale di cooperazione intesa a privilegiare specifici finanziamenti diretti a stimolare il miglioramento e l'ammodernamento di infrastrutture di base, ma anche a favorire iniziative economiche che possano determinare proficue ricadute di più lunga durata. È sotto questo profilo e sotto quello della riconosciuta esistenza di oggettive esigenze di miglioramento di fondamentali strutture di base, che il Governo italiano ha ritenuto opportuno addivenire a questo accordo, nella fiduciosa speranza che esso serva a promuovere un rinnovato benessere per l'intera popolazione maltese.

2. L'accordo in esame prevede che l'Italia fornirà a Malta assistenza finanziaria e tecnica per un ammontare globale di 180 miliardi, di cui 90 miliardi mediante la messa a disposizione di beni e prodotti primari e altri 90 miliardi mediante il finanziamento di progetti e programmi di sviluppo mediante contributi a fondo perduto e crediti; il tutto da erogarsi secondo una modulazione annuale fissata dall'articolo III nell'arco di tempo dal 1987 al 1990.

L'accordo prevede che sia la lista dei beni da fornire sia i progetti e i programmi debbano essere concordati tra le parti e che i contributi e i crediti siano utilizzati dal Governo di Malta all'acquisto di beni e servizi italiani.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Malta, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo V del protocollo stesso.

## ART. 3.

1. La spesa di lire 180 miliardi complessivi, prevista dall'articolo I del protocollo, è ripartita, in ragione di lire 78 miliardi per l'anno 1987 e di lire 34 miliardi annui dall'anno 1988 al 1990, come segue:

a) fornitura di beni per un importo di lire 39 miliardi per l'anno 1987 e di lire 17 miliardi annui dal 1988 al 1990;

b) contributi a fondo perduto per un importo di lire 22 miliardi per l'anno 1987 e di lire 10 miliardi annui dal 1988 al 1990;

c) crediti d'aiuto per un importo di lire 17 miliardi per l'anno 1987 e di lire 7 miliardi annui dal 1988 al 1990, da erogarsi in dollari USA, rimborsabili in diciotto anni, di cui cinque di grazia, con un tasso di interesse del 2,50 per cento.

2. Alla gestione di tali fondi si applicherà la normativa prevista dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, rispettivamente per il Fondo di cooperazione e per il Fondo di rotazione.

## ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 78 miliardi per l'anno 1987 e a lire 34 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Finanziamento del Protocollo di cooperazione con Malta (180 miliardi nel quinquennio 1986-1990) ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA FINANZIARIA,  
ECONOMICA E TECNICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REPUBBLICA DI MALTA**

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo della Repubblica di Malta,  
animati dal desiderio di intensificare i loro rapporti amichevoli  
e di cooperare allo sviluppo reciproco ed alla sicurezza della  
loro regione, hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO I**

Il Governo della Repubblica Italiana si impegna a  
fornire al Governo della Repubblica di Malta, sino al 1990,  
assistenza finanziaria economica e tecnica per un ammontare  
globale fino a 180 miliardi di lire, per gli scopi e secondo le  
modalità di cui agli articoli che seguono.

A tale fine esso presenterà al Parlamento italiano i  
necessari provvedimenti legislativi.

**ARTICOLO II**

L'assistenza dell'Italia verrà attuata come segue:

a) fino ad un importo di 90 miliardi di lire mediante  
la messa a disposizione di beni e prodotti primari - risultanti  
da una lista da concordare annualmente - necessari per favorire  
il processo di ricrescita economica dell'isola;

b) dei rimanenti 90 miliardi, mediante il finanziamento  
di progetti e programmi di sviluppo identificati di comune  
accordo tra le Parti.

**ARTICOLO III**

I fondi di cui al comma a) del precedente articolo II verranno erogati per un importo non superiore a Lire 39 miliardi per il 1987 e a Lire 17 miliardi annui dal 1988 al 1990.

I fondi di cui al comma b) verranno ripartiti come segue;

- a) contributi a fondo perduto, per un importo non superiore a Lire 22 miliardi per il 1987 e a Lire 10 miliardi annui dal 1988 al 1990;
- b) crediti finanziari, per un importo non superiore a Lire 17 miliardi per il 1987 e a Lire 7 miliardi annui dal 1988 al 1990, da erogarsi in dollari USA rimborsabili in diciotto anni, di cui 5 di grazia, con un tasso di interesse del 2,50% annuo in rate semestrali.

Sarà previsto che le somme stanziare e non impegnate nell'anno di riferimento possano essere utilizzate negli anni successivi.

**ARTICOLO IV**

Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, i contributi ed i crediti finanziari di cui all'art. III saranno utilizzati per il finanziamento relativo ad acquisto di beni o servizi italiani.

A tale scopo il Governo della Repubblica di Malta sottoporrà al Governo italiano, per le vie diplomatiche, i progetti alla cui esecuzione esso è interessato, accompagnati da

una documentazione sufficiente a permettere una stima dei costi e una individuazione dei mezzi tecnici necessari alla loro realizzazione. Una decisione in proposito sarà presa d'accordo tra i due Governi, entro due mesi dalla presentazione dei progetti stessi.

Tenuto conto della particolare importanza dei singoli progetti ai fini di un equo e stabile sviluppo dell'isola, il Governo italiano potrà autorizzare che una aliquota dei contributi annui sia corrisposta sotto forma di aiuto diretto al bilancio maltese da destinare al finanziamento dei costi locali di opere e lavori inerenti la realizzazione dei progetti concordati. Detta aliquota non potrà eccedere il 25% dei fondi previsti per ciascun anno per i progetti approvati dalle parti nelle forme sopraindicate, tenuto anche conto dell'ultimo comma dell'art. III. Tali somme verranno versate al Governo maltese entro 30 giorni dalla presentazione degli stati di avanzamento dei lavori di ciascun progetto, documentati anche per i costi locali sopportati, ai quali afferisce il predetto aiuto al bilancio.

#### ARTICOLO V

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data in cui le due parti si saranno notificate l'avvenuto perfezionamento degli adempimenti costituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti interni.

Esso rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1990 e potrà applicarsi anche ai progetti la cui priorità sia stata già

concordata tra le Parti e la cui esecuzione abbia avuto inizio non prima del 1° gennaio 1986.

Fatto a La Valletta il 20 novembre 1986  
in due originali, nella lingua italiana ed in lingua inglese,  
entrambi i testi facenti egualmente fede.

per la Repubblica Italiana

B. Craxi

Per la Repubblica di Malta

C. Mifsud Bonnici